



COMUNE DI SCANDIANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI SULLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE DI SCANDIANO

Il presente regolamento è stato:

- 1) adottato con deliberazione di C.C n. 80 del 30/09/2025
- 2) pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 21/10/2025 al 05/11/2025 Rep n. 1337 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;



INDICE

<u>ART. 1 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 – LIMITAZIONI DI TRANSITO.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....</u>	<u>3</u>
<u>ART.5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART.6 – ISTRUTTORIA E CONDIZIONI DI RILASCIO.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 7 – GARANZIE PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 8 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 9 – MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 10 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 11 – STATO DI CONSISTENZA.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 12 – AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER TRANSITI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PUBBLICI SERVIZI.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 13 – DANNI ALLE INFRASTRUTTURE.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 14 – SANZIONI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 16 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....</u>	<u>8</u>
<u>ALLEGATO A - MODALITA' DI CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLA GARANZIA..</u>	<u>9</u>



TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di rilascio di deroghe ai limiti imposti da ordinanze comunali per il transito sulle strade di proprietà comunale e riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che, a qualunque titolo, purché giustificato, hanno necessità di transitare sulle sopradette strade derogando dai suddetti limiti.
2. Per quanto riguarda le definizioni delle categorie di veicoli si rimanda al vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni ed al Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il presente regolamento verrà attuato con predisposizione di apposita modulistica necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo, approvata dagli organi gestionali dell'ente.
4. Il presente regolamento trova applicazione anche per i mezzi agricoli, ad eccezione di quelli diretti a fondi agricoli/aziende agricole accessibili esclusivamente dalla viabilità comunale interessata dal divieto, nei limiti previsti dal C.d.S. e previa adozione da parte del conducente delle necessarie condotte di guida commisurate alle caratteristiche della strada.
5. Per quanto riguarda l'esecuzione di opere pubbliche o servizi di interesse pubblico commissionate/i dal Comune e/o da altri enti territoriali si applica la procedura semplificata di cui all'art.12.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i mezzi destinati ad attività di soccorso, protezione civile e di pubblica sicurezza.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle prescrizioni e normative vigenti in materia, ed in particolare:
 - Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
 - Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Regolamento viario del comune di Scandiano.

TITOLO II - NORME PROCEDURALI PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ART. 3 – LIMITAZIONI DI TRANSITO

1. Sulle strade comunali la circolazione di particolari categorie di veicoli è o potrà essere limitata o vietata, tramite adozione di apposita Ordinanza, in funzione delle caratteristiche geometriche-dimensionali delle strade o qualora per la tipologia di pavimentazione e/o di sottofondo il loro transito possa causare danno alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze delle strade comunali con conseguente



depauperamento del patrimonio comunale nonché compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi degli Artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92 e ss. mm. ii. e rese note tramite apposita segnaletica.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Il soggetto che intenda transitare sulle strade comunali in deroga alle limitazioni e divieti stabiliti con apposita ordinanza, sempre che rientrino nei limiti e masse di cui agli Artt. 61 e 62 del Codice della Strada emanato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii., potrà richiederne l'autorizzazione, previa esplicita motivazione che riporti le ragioni per cui si richiede il rilascio del provvedimento.
2. L'autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per il periodo strettamente necessario, sulla base delle valutazioni dell'Ente, purché non esistano validi tracciati alternativi ed a condizione che i soggetti autorizzati provvedano ad impegnarsi ad adottare condotta di guida consona alle caratteristiche della strada e ripristinare tutti i danni eventualmente causati alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada in conseguenza del transito in deroga.
3. Le autorizzazioni riguardanti transiti diretti a destinazioni site nei territori di comuni limitrofi possono essere rilasciate esclusivamente in caso di assenza/inutilizzabilità/criticità di percorsi alternativi e previo assenso di entrambi gli enti interessati da formalizzarsi mediante approvazione di accordo di collaborazione ex art.15 legge 241/1990, che riporti le condizioni di pubblico interesse che consentano il ricorso alla deroga, introducendo anche modalità operative specifiche per la gestione amministrativa del procedimento stesso.
4. Il soggetto autorizzato al transito in deroga è il diretto, unico ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e/o a cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, manlevando da qualsiasi responsabilità il Comune interessato.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni al ripristino di ogni danno arrecato e, quando dovuto, a presentare adeguata polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, nonché a manlevare sempre ed in ogni momento il Comune interessato da qualsiasi responsabilità civile e penale connessa /o conseguente agli effetti dovuti al transito in deroga.
6. L'autorizzazione:
 - a) è subordinata al versamento di un deposito cauzionale/fidejussione a garanzia degli obblighi di carattere tecnico ed economico posti a carico del richiedente;
 - b) viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare di riparare eventuali danni derivanti e/o conseguenti al transito in deroga;
 - c) può essere revocata/modificata/sospesa dall'ente competente, in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
 - d) ha carattere personale e ne è vietata la cessione;
 - e) deve essere mantenuta in copia autentica a bordo del veicolo/i autorizzato/i al transito, a cura e sotto responsabilità del conducente per essere esibita a richiesta degli organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 del vigente Codice della Strada.



ART.5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Richiedente, che intenda ottenere autorizzazione al transito in deroga ai limiti vigenti per un tratto di strada comunale, dovrà presentare domanda scritta, con utilizzo dell'apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito web istituzionale dell'ente.

2. L'istanza dovrà contenere per essere processata tutte le seguenti informazioni:

- generalità complete del richiedente;
- qualità del richiedente: se titolare, dipendente o fornitore del soggetto interessato ad effettuare il transito (e dati di questa);
- indicazione dell'immobile da raggiungere con il veicolo;
- durata della deroga (non superiore a mesi dodici e rinnovabile solo in casi di eccezionalità di cui all'Art. 10 del presente Regolamento);
- elenco dei veicoli riconducibili allo stesso titolare/responsabile del transito per il quale si chiede autorizzazione al transito riportando l'indicazione della targa, della tipologia del carico e delle masse (massa complessiva a pieno carico);
- indicazione della strada o delle strade interessate con l'esatta descrizione del tracciato che verrà percorso;
- motivi per i quali si avanza richiesta di autorizzazione, con descrizione sommaria dei lavori o del servizio che si intendono eseguire e per la cui l'esecuzione risulti necessario transitare su strada comunale con veicoli aventi limiti superiori a quelli previsti dalle caratteristiche delle strade in oggetto;
- in caso di cantieri edili estremi del titolo autorizzativi all'esecuzione degli stessi;
- nominativo e recapito telefonico mobile/fisso del soggetto autorizzato al transito.

3. All'istanza dovrà essere allegata dichiarazione e accettazione delle seguenti condizioni propedeutiche al rilascio del transito in deroga:

- dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni causati al Comune, ad altri enti concessionari di pubblici servizi e/o privati, o a terzi, tenendo in tali casi totalmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- dichiarazione di impegno ad adottare una condotta di guida prudente e consona alle caratteristiche della strada percorsa e a mantenere il Comune interessato ed i suoi organi amministrativi sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per danni dal transito del soggetto autorizzato potesse essere avanzata da terzi;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità, in merito al rispetto di norme di sicurezza, tenendo in tal senso sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- dichiarazione di impegno a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno prescritte nell'autorizzazione;
- dichiarazione di impegno a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga;



- dichiarazione di accettazione dell'obbligo di presentazione di apposita garanzia (es. polizza fidejussoria o deposito cauzionale), a copertura dei costi di ripristino di qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga, per l'importo che verrà calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 7 del presente regolamento (esclusi i casi in cui non dovuta);
- dichiarazione di impegno a segnalare e/o contattare l'ufficio competente per ogni imprevisto e/o sopravvenuta necessità che possa alterare le condizioni stabilite per il transito previsto.

4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione se ritenuto necessario ai fini di una più dettagliata valutazione tecnica.

ART.6 – ISTRUTTORIA E CONDIZIONI DI RILASCIO

1. Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda, il Servizio competente, verifica la completezza della documentazione per avviare l'apposita istruttoria tecnica ed inoltra la richiesta dei pareri/nulla osta necessari anche tramite conferenza dei servizi ai sensi del D.lgs 241/1990.

2 Entro 15 giorni dall'avvio del procedimento il servizio competente completa l'istruttoria, previo ottenimento dei pareri necessari da enti preposti.

3. Il termine ordinario di conclusione del procedimento è stabilito in giorni 30.

4. L'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, disciplina gli obblighi e le condizioni da rispettare per il transito in deroga, nonché il periodo di validità del provvedimento stesso. Allo spirare del termine fissato il provvedimento perderà ogni efficacia, salvo proroga da richiedere prima della scadenza.

ART. 7 – GARANZIE PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, in dipendenza del transito in deroga, ricadrà esclusivamente sul concessionario, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo al concessionario.

2 Il Titolare dell'autorizzazione, ove previsto, dovrà produrre al servizio competente alla gestione dell'istruttoria idonea garanzia (fidejussione bancaria od assicurativa o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino di danni eventualmente causati dal transito in deroga da parte del soggetto autorizzato.

3. Le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate da primari autorizzati istituti bancari o compagnie assicurative a garanzia dell'importo stabilito, espressamente per il regolare e completo ripristino dei danni alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata. Le predette fidejussioni dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del comune. Il deposito cauzionale dovrà avvenire mediante versamento della somma stabilita presso la Tesoreria dell'Ente.

4. La garanzia rimarrà a disposizione del Comune per tutta la durata dell'autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non abbia determinato danni alla struttura stradale ovvero sia avvenuto il regolare ripristino di eventuali danni arrecati.



5. La somma garantita è anch'essa determinata in sede di procedimento di rilascio dell'autorizzazione e sarà calcolata proporzionalmente secondo la tabella allegata:

- fino a 10 tonnellate
- da 10,1 a 18 tonnellate
- oltre 18,1 tonnellate

6. Nel caso di azienda intestataria di più mezzi (sino ad un massimo di 15) l'importo garanzia è determinato nel seguente modo:

- sino a 4 mezzi registrati importo garanzia in misura ordinaria
- da 5 a 10 mezzi importo garanzia raddoppiato
- oltre 11 mezzi importo garanzia triplicato

7. Per mezzi agricoli, rientranti nell'applicazione del regolamento (quelli non diretti ad aziende e fondi accessibili esclusivamente dalla viabilità interessata dalla limitazione), l'importo della garanzia è dimezzato.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. L'autorizzazione al transito in deroga dovrà essere conservata su ogni mezzo per il quale è stata richiesta la stessa per essere esibita a richiesta degli organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 del vigente Codice della Strada.

2. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga, è responsabile dei danni provocati alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata.

3. Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Comune competente o alla Polizia locale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi entro i termini stabiliti dal Comune e secondo le indicazioni che saranno impartite.

4. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati all'Ente da parte del soggetto autorizzato al transito ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni ricevute, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dal Comune ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio competente provvederà alle verbalizzazioni del caso ed il soggetto autorizzato sarà tenuto al risarcimento e ripristino a regola d'arte dell'infrastruttura danneggiata.

5. Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata, trascorso il termine della stessa, il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori d'ufficio provvedendo al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della garanzia e, per eventuali importi eccedenti la stessa, con iscrizione al ruolo.

ART. 9 – MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Il servizio competente predispone ed aggiorna periodicamente la modulistica necessaria alla presentazione dell'istanza di transito in deroga, nonché per le relative dichiarazioni/attestazioni previste.

2. In considerazione della specificità delle caratteristiche delle strade interessate dalla richiesta, al momento del rilascio dell'autorizzazione, il Servizio competente può fissare ulteriori prescrizioni tecniche per consentire il transito.



ART. 10 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione al transito in deroga avrà durata massima di mesi dodici. Solo in casi di eccezionalità, debitamente comprovati, il Servizio competente, su richiesta del soggetto autorizzato, potrà rilasciare proroghe per un periodo non superiore a quello iniziale, presentando nuova domanda e senza versamento dei diritti di istruttoria.
2. Qualora il transito non sia effettuato entro il termine fissato, il provvedimento di autorizzazione perderà ogni efficacia.
3. L'autorizzazione di cui all'Art. 4 del presente regolamento è revocata in qualsiasi momento, con provvedimento espresso, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) la strada debba essere utilizzata per pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile del Comune;
 - b) il transito dei veicoli determini evidente e acclarato grave danno all'infrastruttura e pericolo per la circolazione delle persone e degli altri veicoli;
 - c) motivi igienico/sanitari a carattere locale;
 - d) mancata osservanza delle condizioni stabilite dalle leggi vigenti (in particolare Codice della strada), dal presente regolamento e/o dall'autorizzazione.
4. Nel caso di revoca l'utente ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, gli eventuali danni, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l'anticipata revoca dell'autorizzazione. In difetto saranno sempre incamerate le garanzie o parte di esse per effettuare i lavori a cura del Comune.

ART. 11 – STATO DI CONSISTENZA

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione di fine transito, allo scopo di verificare eventuali danni provocati dal transito dei mezzi autorizzati alla sede stradale e alle opere di pertinenza del tratto interessato, ovvero entro 15 giorni dai provvedimenti di decadenza o revoca dell'autorizzazione, verrà effettuato dal Servizio competente, eventualmente in contraddittorio con il soggetto autorizzato, apposito sopralluogo del quale verrà redatto verbale con documentazione fotografica allo scopo di accertare gli eventuali danni provocati dal transito.
2. Nel caso di esito positivo il servizio competente provvederà a svincolare l'eventuale polizza fidejussoria o cauzione entro i 30 giorni successivi.
3. Qualora si ravvisassero danneggiamenti alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino dei danni, constatati nel corso del sopralluogo, entro 30 giorni dallo stesso; in difetto il Comune provvederà all'escussione della polizza fidejussoria o all'incameramento della cauzione ed alla diretta esecuzione dei ripristini.
4. Qualora l'importo dei lavori eseguiti dovesse essere inferiore all'importo della fidejussione o della cauzione, l'Ente provvederà a restituire l'eccedenza al titolare dell'autorizzazione.



ART. 12 – AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER TRANSITI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PUBBLICI SERVIZI

1 Qualora, per l'esecuzione di opere pubbliche o servizi di interesse pubblico commissionate/i dal Comune e/o da altri enti territoriali, fosse necessario transitare in deroga ai divieti imposti da ordinanze comunali, sarà sufficiente che la Ditta o Società che intende transitare autocertifichi e trasmetta al Comune un programma nel quale siano riportati i tempi e modalità di transito dei mezzi, unitamente all'indicazione dei veicoli interessati (massa del veicolo a pieno carico, ed indicazione della relativa targa) ed allegghi tutte le necessarie dichiarazioni di assunzioni di responsabilità per il corretto ripristino a regola d'arte di eventuali danni.

2. Verrà rilasciata apposita autorizzazione entro 5 giorni con eventuali restrizioni e/o prescrizioni dispensando, di norma, salvi casi particolari, la Ditta o la Società richiedente sia dal versamento dei diritti di istruttoria e sia dalla presentazione della garanzia.

ART. 13 – DANNI ALLE INFRASTRUTTURE

1. Qualora in conseguenza del transito in deroga si arrechino danni di qualunque natura a beni dell'Amministrazione comunale, il soggetto autorizzato al transito in deroga deve darne comunicazione all'ufficio competente, che provvederà a constatare in contraddittorio i danni arrecati, in modo da definire le modalità di ripristino e le responsabilità per l'eventuale risarcimento.

2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale conseguenti al transito in deroga, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti del codice della strada e di sicurezza, saranno esclusivamente a carico del soggetto autorizzato.

3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata, ricadrà esclusivamente sul soggetto autorizzato, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

TITOLO III – SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 14 – SANZIONI

1. Chiunque infranga le norme di cui al presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, salva, comunque, l'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico e di competenza di questa Amministrazione Comunale e/o di soggetti terzi.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme tecniche e regolamentari vigenti in contrasto o incompatibili con esso.



2. Le norme contenute saranno applicate alle istanze pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 16 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Modifiche non sostanziali ed esecutive al presente regolamento, sia per quanto riguarda il procedimento istruttorio che per le modalità di presentazione delle apposite dichiarazioni e documentazione potranno essere predisposte con atto dirigenziale, compreso modalità di presentazione delle necessarie garanzie per conservazione delle condizioni della viabilità interessata al transito di cui alla tabella allegata.



Il calcolo delle somme da prestare a titolo di garanzia deve essere effettuato sulla scorta della seguente tabella - eventualmente aggiornata dall'organo comunale competente a seguito di variazioni nelle lavorazioni o nei prezzi:

TIPOLOGIA DI PAVI- MENTAZIONE	MASSA/ ESTENSIONE			
	Fino a 10 ton	Da 10,1 a 18 ton	Da 18,1 ai limiti stabiliti dagli artt. 61 e 62 del CdS	massimale
Asfalto	0,00 €/km	2.500,00 €/km	5.000,00 €/km	25.000,00 €
Autobloccanti in cls	0,00 €/m	25,00 €/m	50,00 €/m	30.000,00 €
Porfido/Pietra	0,00 €/m	50,00 €/m	100,00 €/m	50.000,00 €
Ghiaia, calcestre, fondo stabilizzato	0,00 €/km	500,00 €/km	1.000,00 €/km	5.000,00 €
Sterrato	0,00 €/km	250,00 €/km	500.00,00 €/km	2.500,00 €